

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	2
Data del provvedimento	30-01-2025
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA-TIPO CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (RA)

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio/Struttura	UFFICIO DI PIANO E ATTIVITA' GENERALI
Resp. Ufficio/Struttura	BRAZZINI IRENE
Resp. del procedimento	BRAZZINI IRENE
Parere e visto regolarità	

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

L'anno 2025, il giorno 30 del mese di gennaio alle ore 9:30 nella Sala riunioni della S.d.S. Mugello in Via P. Togliatti n. 29 a Borgo San Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente. Risultano presenti:

ente	rappresentante		peso voti	presente	assente
Barberino di Mugello	Federica Vannetti	Delegato	11,51%	x	
Borgo San Lorenzo	Leonardo Romagnoli	Presidente	18,84%	x	
Dicomano	Chiara Minozzi (del 351/25)	Delegato	6,26%	x	
Firenzuola	Giampaolo Buti	Sindaco	5,23%	x	
Marradi	Andrea Badiali	Delegato	3,16%	x	
Palazzuolo sul Senio	Marco Bottino	Sindaco	1,06%	x	
Scarperia e San Piero	Elena Serotti	Delegato	12,56%	x	
Vicchio	Cristina Braschi	Delegato	8,38%	x	
Azienda USL Toscana Centro	Marco Brintazzoli	Delegato	33,00%	x	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza di un numero di componenti pari al 51% delle quote di partecipazione.

Organismi/nominativo presidente	presente	assente
Comitato di partecipazione Sauro Verdi	x	
Consulta terzo settore Luigi Andreini Vicepresidente	x	

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A		SCHEMA TIPO CONVENZIONE

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	
Contenuto	APPROVAZIONE SCHEMA-TIPO CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI RESIDENZIALI PRESSO RESIDENZE PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI (RA)

Presidente	LEONARDO ROMAGNOLI
Direttore	MARCO BRINTAZZOLI
Ufficio / Struttura	UFFICIO DI PIANO ED ATTIVITA' GENERALI
Resp. Ufficio/Struttura	IRENE BRAZZINI
Resp. del procedimento	IRENE BRAZZINI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	
A		SCHEMA-TIPO CONVENZIONE



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

VISTA la L.R.T. n. 40/2005 “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e s.m.i., che agli artt. 71 e seguenti istituisce le Società della Salute quali enti per l’integrazione delle attività sanitarie, socio- sanitarie territoriali e socio-assistenziali;

DATO ATTO che nella seduta assembleare di questa S.d.S. del giorno 23.12.2009, alla presenza dei rappresentanti degli Enti aderenti al Consorzio, il notaio incaricato ha proceduto con atto pubblico al rogito della modifica della Convenzione costitutiva (registrata con rogito notarile il 23.12.2009 – reg. n. 12037 del 30.12.2009) e dello Statuto di questo Consorzio successivamente alla visione degli atti già approvati da tutti i Consigli comunali e dal Direttore Generale dell’Azienda USL 10 di Firenze;

CONSIDERATO che con la deliberazione dell’Assemblea n. 26 del 29.12.2014 il Consorzio ha manifestato la volontà di continuare la gestione unitaria dell’intero complesso di funzioni sociali e socio-sanitarie affidatele dai soci ai sensi della Convenzione sopra citata trasmettendo, con deliberazione dell’Assemblea n. 3 del 30.03.2015, tutta la documentazione che attesta l’esistenza dei requisiti previsti dall’art. 71 *novies decies* della LRT n. 40/2005 e smi;

DATO ATTO che Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Irene Brazzini e che non sono stati segnalati dai responsabili del presente atto conflitti di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come modificato dalla L. 190/2012;

VISTI i seguenti atti di questa Società della Salute:

- la Del. Ass. n. 29/2024, con cui si dà atto della composizione dell’Assemblea e si elegge il Presidente nella persona del Sig. Leonardo Romagnoli, Sindaco del Comune di Borgo San Lorenzo;
- il Decreto del Presidente n. 1/2024 con cui si nomina il Dott. Marco Brintazzoli quale Direttore di questa Società della Salute;
- Il Provvedimento del Direttore n. 51/2023 con il quale è stata nominata la Dott.ssa Irene Brazzini quale responsabile dell’Ufficio Affari Generali e Legali;

VISTE:

- la LRT n. 40/2005 recante la “*Disciplina del servizio sanitario regionale*”;
- la LRT n. 41/2005 recante la disciplina circa il “*Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.*”
- la LRT n. 82/2009 recante disposizioni in materia di “*Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato.*”
- il d.lgs n. 117/2017 denominato “*Codice del Terzo Settore*”, in particolare l’art. 56 rubricato “*Convenzioni*”



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

CONSIDERATO che questa Società della Salute intende avvalersi di uno schema-tipo contrattuale utile agli inserimenti con progetto personalizzato di anziani e/o adulti autosufficienti in strutture residenziali gestite da soggetti del terzo settore o soggetti privati, accreditati istituzionalmente presso RT all'espletamento dei servizi socio-sanitari per conto del sistema sanitario nazionale (SSN);

RITENUTO dunque necessario approvare schema-tipo di Convenzione per l'accordo giuridico-economico circa l'espletamento dei servizi socio-sanitari residenziali per conto del SSN da parte delle Residenze per Anziani Autosufficienti (RA), al fine di snellire l'iter procedurale della loro stipula;

Con le modalità previste dall'art. 12 comma 1 dello Statuto della S.d.S. Mugello e con voto unanime.

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati:

- 1) DI APPROVARE** lo schema-tipo di Convenzione (All.A) da adottare per la definizione dei rapporti giuridico-economici con la Residenza per Anziani Autosufficienti (RA) per il servizio socio-sanitario assolto da queste ultime;
- 2) DARE MANDATO** al Direttore di questa Società della Salute di adempiere tutti gli atti conseguenti al presente recepimento;
- 3) DI PUBBLICARE** il presente atto sull'Albo on line per quindici giorni consecutivi;
- 4) DI TRASMETTERE** il presente provvedimento agli Enti aderenti, al Collegio Sindacale, ai Responsabili degli Uffici e Strutture di questa S.d.S., ai Presidenti di Comitato di Partecipazione e Consulta del Terzo Settore, a tutti i componenti dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva ed alle OO.SS.

f.to **IL PRESIDENTE**
Sig. Leonardo Romagnoli



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA LA SOCIETÀ DELLA SALUTE DEL MUGELLO E LA R.A. “.....”

la **Società della Salute del Mugello**, di seguito nominata “SdS”, con sede legale in via Togliatti n. 29 Borgo San Lorenzo (FI), P. IVA 05517830484, rappresentata dal Dott. Marco Brintazzoli, in qualità di Direttore

E

l’Ente/Associazione/Fondazione....., per brevità denominata “la Struttura”. Con sede legale sita in, rappresentata legalmente da

PREMESSO che:

- il presente accordo contrattuale si colloca nell’ambito della programmazione dell’assistenza residenziale a soggetti fragili quali anziani soli, adulti in condizioni di rischio/emarginazione sociale e soggetti con problematiche sociosanitarie non in condizione di gravità, nel rispetto delle risorse disponibili e della programmazione aziendale e zonale di cui al capo III della L.R.T. n. 40/2005, così come modificata dalla L.R.T. n. 84/2015;
- La Società della Salute del Mugello, per l’attuazione degli interventi socio-assistenziali di tipo residenziale in favore di soggetti sopra indicati, nel rispetto della normativa di riferimento, intende avvalersi della Struttura denominata “....”;
- il Comune di, con Provvedimento, ha rilasciato regolare autorizzazione al funzionamento ex art. 22 L.R.T. 41/2005 per una capienza massima di n... posti per anziani/adulti autosufficienti
- la Struttura risulta accreditata all’esercizio delle prestazioni socio-assistenziali ai sensi della L.R.T. n. 82/2009 con nota d.....
- La Struttura risulta in possesso di regolare Carta dei Servizi;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della Convenzione

La Società della Salute si avvale della Struttura “...”, sita in via gestita dall’....., nel prosieguo denominata semplicemente “Struttura” per l’erogazione di interventi socio- assistenziali di tipo residenziale di anziani soli autosufficienti, in possesso di Progetto Assistenziale Personalizzato residenziale ed in presenza di idoneo titolo d’acquisto da parte della Società della Salute del Mugello.

La struttura gestisce le prestazioni di assistenza socio-sanitaria avvalendosi dei servizi, attrezzature e personale come definiti nella normativa regionale di riferimento.

Il Gestore della Struttura, anche in caso di affidamento a soggetti terzi di parti del servizio oggetto del presente accordo, è pienamente responsabile del rispetto della Carta dei Servizi e degli impegni assunti col presente accordo.

Art. 2 –Obblighi della Struttura

La Struttura si impegna a:

- mantenere i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa di riferimento in materia, anche in caso di cessione di azienda o ramo d’azienda a terzi;
- garantire l’erogazione di tutte le prestazioni previste dalla normativa vigente assicurando, per il personale preposto, il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali maggiormente rappresentativi a livello nazionale, in relazione agli standard ed al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta. . Tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o in parte, l’esecuzione dei servizi della struttura;
- rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, tutte le norme e gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore anche ai fini del DURC (documento unico regolarità contributiva);
- stipulare adeguata ed apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all’interno della struttura;
- garantire, nei confronti dell’utenza accolta, la massima libertà, compatibilmente con il suo stato di salute e con l’organizzazione interna, nonché ad organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita ed abitudini degli stessi, ricreando le situazioni che incidono sul



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

benessere psicofisico dell'assistito ed a favorire il mantenimento della relazione tra gli assistiti e i loro familiari e/o la loro rete amicale;

La Struttura si rende disponibile ad ospitare utenti in carico ai servizi sociali della Zona Mugello, in attuazione dei progetti assistenziali personalizzati e definiti in loro favore dai servizi stessi.

Art. 3 – Corrispettivo Economico e mantenimento del posto

La retta sociale giornaliera è stabilita in € ... Iva compresa.

Tale importo risulta suddiviso, come da Regolamento Generale dei Servizi della Società della Salute del Mugello, art 4.5.3., in una parte (che può variare da zero all'intera retta stessa) a carico dell'utente ed una parte a carico della SdS Mugello determinata in base ai criteri previsti dal vigente regolamento in materia per le RSA, *ex* Del. Ass. 1/2020;

I suddetti importi ed il periodo di ospitalità che determina l'importo della retta saranno indicati nell'apposita impegnativa, da intendersi come integrativa del presente accordo, trasmessa a seguito di comunicazione di avvenuto inserimento dell'utente.

Con successive impegnative e/o comunicazioni da parte della SdS, da intendersi come integrative del presente accordo, potranno essere stabilite variazioni della quota a carico dell'utente (e conseguentemente a carico della SdS Mugello) e del periodo di permanenza autorizzato.

Nel caso in cui la quota sociale sia in tutto o in parte a carico dell'assistito o dei suoi familiari, questa deve essere corrisposta direttamente dall'assistito alla Struttura, secondo le modalità e i tempi definiti nell'impegnativa/contratto di ospitalità.

Eventuali incrementi della retta sono ammissibili previo accordo per iscritto tra le parti;

Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla l.n. 136/2010, si acquisisce il CIG....., il quale dovrà essere obbligatoriamente indicato in fattura.

La struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso istituti di credito o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva;

Il pagamento della parte di retta a carico della Società della Salute sarà effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della fattura unita ai rendiconti mensili o dal ricevimento del rendiconto se pervenuto successivamente alla fattura, contabilizzati sulla base delle giornate di presenza, previa verifica di:

1. regolarità contributiva ed assicurativa, accertata tramite il D.U.R.C. (l.n. 266/2002)
2. tracciabilità dei flussi finanziari (art. l.n. 136/2010);
3. inadempimenti *ex* art. 48-bis DPR 602/73

Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La retta è dovuta per la sola giornata di accettazione e non è dovuta per la giornata di dimissione, ad eccezione della dimissione per decesso;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484
Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

La dimissione, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela/curatela/amministrazione di sostegno, deve essere concordata con i servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante;

Per ogni giorno di assenza per ricovero ospedaliero non superiore a 30 giorni o assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, verrà riconosciuta alla Struttura il 70% della quota sociale.

In caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia non superiori a 7 giorni, è assicurato il mantenimento del posto letto.

In caso di ricoveri superiori a 30 giorni, assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia superiori a 7 giorni è possibile concordare con la Struttura il mantenimento del posto con oneri stabiliti in % sulla quota sociale carico dell'assistito.

Art. 4 – Tutela della Salute

Le persone ospitate nella Struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale dei servizi sociosanitari.

Lo stato di salute delle persone ospitate viene seguito dai medici di medicina generale convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, scelti dagli assistiti, come previsto dalla normativa regionale. I MMG sono responsabili della presa in carico e del percorso assistenziale.

La Struttura si impegna a dare attuazione agli interventi previsti dal Progetto Assistenziale Personalizzato, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i servizi competenti per assicurare agli assistiti la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione. Analogamente e coerentemente i servizi competenti promuovono forme di stretta collaborazione fra la Struttura stessa, i servizi territoriali e i presidi ospedalieri, per assicurare continuità terapeutica ed assistenziale agli assistiti.

Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'assistito conseguenti alla rivalutazione dell'UVM, devono essere tempestivamente comunicate alla Struttura dai servizi competenti.

Allo stesso modo la Struttura comunica ai servizi competenti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento o nuovo evento patologico o traumatico dallo stesso subito che dovrà trovare corrispondenza anche nella sua cartella personale. In questo caso l'Unità di Valutazione Multidisciplinare si impegna, entro 30 giorni dalla comunicazione, a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella Struttura e/o l'idoneità al modulo base.

La Struttura è tenuta altresì :

- a) per ciascun assistito, a predisporre e rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- b) in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell' assistito o il medico della continuità assistenziale;
- c) a provvedere all'organizzazione del trasporto di assistiti deambulanti per visite/prestazioni sanitarie, avvisandone i familiari e in caso di impossibilità da parte di questi a provvedere all'accompagnamento



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

dell'ospite con costi non a carico della Struttura;

d) ad effettuare, su prescrizione del medico di medicina generale, i prelievi ematici e ad organizzare il trasporto dei campioni secondo le modalità concordate con i servizi sanitari distrettuali, senza alcun onere per la Struttura, né per l'assistito;

e) in caso di malattia, a prestare all'assistito tutte le cure necessarie prescritte dal medico curante, ove compatibile con la permanenza nella Struttura;

f) a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda USL competente e la Struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti non autosufficienti in RSA viene erogata direttamente ai sensi dell'articolo 8 D.L. 18 settembre 2001, n. 347 convertito in L. 16 novembre 2001 n. 405, dall'Azienda USL competente per territorio. I medicinali di classe "A" che l'Azienda rende disponibili per gli ospiti non autosufficienti della Struttura residenziale, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'azienda sanitaria, senza alcun onere per l'assistito;

g) su disposizione del medico curante e in caso di ricovero d'urgenza, ad organizzare il trasporto in ospedale dell'assistito;

h) a seguire, per ciascun assistito, la dieta prescritta dal medico curante, in particolare, con costi a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nel caso di diete particolari previste dai LEA;

i) a rispettare quanto previsto dalle Linee di indirizzo regionali per la ristorazione assistenziale;

j) in caso di malattia, di ricovero ospedaliero, di infermità o di pericolo di vita dell'assistito, ad avvisare i familiari, l'amministratore di sostegno o, in loro assenza, l'operatore sociosanitario territoriale che lo ha in carico;

k) a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale senza alcun onere a carico dell'assistito. Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella personale dell'assistito.

Art. 5 – Inadempimenti, risoluzione e recesso

Eventuali inadempimenti al presente contratto devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto via PEC e con fissazione di un termine entro e non oltre 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Successivamente le parti concordano un termine entro il quale gli stessi inadempimenti devono essere rimossi, pena la sospensione dell'efficacia, fino all'adempimento di quanto stabilito con il presente contratto, ivi compresa la sospensione di nuovi inserimenti in Struttura e il pagamento delle fatture giacenti. Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla risoluzione per inadempimento del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

Le parti convengono che si dà luogo alla risoluzione di diritto del contratto in uno dei seguenti casi:

- gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza e delle norme dettate a tutela dei lavoratori, nonché inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

- riscontrati inadeguati livelli quali-quantitativi del servizio (con obbligo della Struttura di garantire la continuità del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto) e di gravi e ripetuti ed irrisolti disservizi, oggetto di formali diffide ad adempiere da parte dei servizi competenti
- revoca dell'autorizzazione al funzionamento e/o di revoca dell'accreditamento istituzionale e/o di accertamento del mancato possesso dei requisiti dell'accreditamento;
- stipula di contratti con gli assistiti correlati al presente accordo e contenenti disposizioni non conformi a quanto previsto dal presente contratto;

La SdS si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti normativi previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa vigente. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto;

La Società della Salute del Mugello si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempimento o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

La Struttura si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto mediante raccomandata A.R., con un preavviso di 180 (centottanta) giorni.

Art. 6 - Durata contrattuale

Il presente contratto è valido per 36 mesi dalla data di sottoscrizione e rinnovabile, alla scadenza, per lo stesso periodo su accordo tra le parti;

Art. 7- Norme generali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Art. 8 - Foro competente.

In caso di controversia inerente e/o derivante dal presente contratto non suscettibile di risoluzione in via bonaria e/o amministrativa, le parti sin d'ora eleggono, quale foro esclusivamente competente, quello di Firenze.

Art. 9 - Registrazione

Il presente contratto, redatto in triplice copia è soggetto a registrazione, solo in caso d'uso. 2. L'imposta e le spese inerenti e conseguenti alla sua registrazione nei termini di legge sono interamente a carico della parte che ne avrà richiesto la registrazione stessa.



REGIONE TOSCANA
Società della Salute del Mugello
C.F. e P. IVA 05517830484

Via Palmiro Togliatti, 29 - 50032 BORGO SAN LORENZO (FI)

Art. 10 - Privacy

Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs. 196/2003 s.m.i. (codice in materia di protezione dei dati personali), le parti, Società della Salute Mugello e l'Associazione, si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula della presente convenzione, sono oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari. Per tutto quanto non specificato nella presente articolo si rinvia all'allegato 1/A per il trattamento dei dati personali

TUTTO CIO' CONVENUTO LE PARTI LO SOTTOSCRIVONO

Per la SDS Mugello

Per la Struttura

-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto n. 2 del 30-01-2025

In pubblicazione all'Albo della Società della Salute dal 31-01-2025 al 15-02-2025

Esecutiva ai sensi della Legge Regionale Toscana n.40 del 24 febbraio 2005

in data 30-01-2025